



BANCA CENTRALE EUROPEA

# RICIRCOLO DELLE BANCONOTE IN EURO: QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI FALSI E LA SELEZIONE DEI BIGLIETTI NON PIÙ IDONEI ALLA CIRCOLAZIONE DA PARTE DELLE BANCHE E DI TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

## I INTRODUZIONE

### I.1 MOTIVI ALLA BASE DELLA DEFINIZIONE DI UN QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNE PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE

L'articolo 106, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 16 dello Statuto del SEBC conferiscono all'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere le banconote in euro. Ai fini del suo assolvimento, riveste primaria importanza il compito di assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare, quindi, la fiducia del pubblico nelle banconote in euro. Per conseguire questi obiettivi, gli esemplari in circolazione devono mantenere un buon livello qualitativo, affinché vengano accettati come mezzo di pagamento da tutti gli utilizzatori e possano essere impiegati senza problemi nelle macchine che accettano banconote. Inoltre, i controlli di autenticità risultano facili e attendibili soltanto se i biglietti sono in buone condizioni. Dato l'inevitabile deterioramento della moneta cartacea, gli esemplari logori o difettosi dovrebbero essere rapidamente ritirati e sostituiti con banconote nuove o idonee all'uso. Infine, per salvaguardare l'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento è necessario che i falsi siano prontamente riconosciuti e consegnati senza indugio alle autorità nazionali competenti, a supporto dell'attività investigativa delle forze dell'ordine.

Per assicurare la regolare fornitura di banconote e la buona qualità dei biglietti in circolazione, alcune banche centrali nazionali (BCN) avevano concordato con le banche che soltanto gli esemplari verificati dalle stesse sarebbero stati rimessi in circolazione tramite i distributori automatici di contante e gli sportelli bancari automatici (di seguito indicati con la sigla ATM).<sup>1</sup>

Questa strategia ha consentito di evitare il ricircolo di falsi attraverso le banche e ha assicurato un costante rientro di biglietti presso le BCN, che, nella maggior parte dei casi, hanno potuto tenere sotto controllo il livello qualitativo di tali biglietti grazie a un tasso di rientro sufficientemente elevato.

In applicazione dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, le banche e qualsiasi altro soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di selezione ed erogazione al pubblico di banconote [e monete], compresi i cambiavalute e tutti coloro la cui attività consiste nel cambio di biglietti in divisa estera, (di seguito denominati "le banche e tutte

<sup>1</sup> In questo contesto, per "sportelli bancari automatici" si intendono le unità erogatrici di banconote utilizzabili autonomamente dalla clientela (*self-service*) di qualsiasi tipo, indipendentemente dal fatto che offrano altri servizi (bonifici elettronici, stampa estratti conto, ecc.); non sono invece ricomprese le apparecchiature di introito ed esito del contante.

le categorie professionali che operano con il contante<sup>2</sup>) hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote [e monete] in euro ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano contraffatte, nonché di trasmetterle immediatamente alle autorità nazionali competenti. L'articolo 6 prescrive, inoltre, agli Stati membri di adottare le misure necessarie ad assicurare che gli operatori inadempienti siano soggetti a sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Il 18 aprile 2002 il Consiglio direttivo ha adottato i criteri generali dell'Eurosistema sull'uso delle apparecchiature di introito ed esito del contante e dei dispositivi di *cash-in* (apparat per il deposito del contante), definendo le linee guida riguardanti sia l'individuazione dei falsi, sia i requisiti minimi di idoneità per la selezione delle banconote in euro. In seguito alla loro applicazione da parte delle BCN partecipanti, nei paesi in cui il ricircolo delle banconote era precedentemente vietato, per legge o in virtù di accordi con le BCN, le banche hanno acquisito la possibilità di erogare alla clientela, oltre ai biglietti prelevati presso la BCN, anche quelli trattati internamente mediante le apparecchiature previste dai criteri generali dell'Eurosistema.

Successivamente all'adozione dei criteri generali, alcune BCN hanno intrapreso misure tese ad ampliare la portata della loro applicazione, collaborando con il settore bancario e le amministrazioni pubbliche. Sono stati definiti criteri in base ai quali le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante hanno acquisito la facoltà di rimettere in circolazione anche le banconote in euro controllate internamente, fermo restando l'obbligo di effettuare i dovuti controlli di autenticità e idoneità mediante macchine di selezione e accettazione verificate positivamente da una BCN, in conformità alle procedure comuni dell'Eurosistema. Poiché nei vari paesi le banche svolgono tradizionalmente un ruolo diverso nel ciclo del contante e il recepimento dei criteri generali dell'Eurosistema non è stato uniforme, coesistono al momento tre distinti modelli nell'area dell'euro:

1. le banche possono erogare alla clientela unicamente le banconote fornite dalla BCN;<sup>2</sup> il ricircolo è possibile solo per mezzo delle apparecchiature di introito ed esito del contante verificate dall'Eurosistema;
2. le banche possono distribuire al pubblico esclusivamente le banconote provenienti dalla BCN;<sup>2</sup> il ricircolo è consentito soltanto se vengono eseguiti controlli di autenticità e idoneità mediante apparecchiature di introito ed esito del contante o altri dispositivi verificati positivamente dall'Eurosistema;
3. le banche non sono vincolate dalla normativa della BCN in materia di ricircolo delle banconote; ci si attende tuttavia che esse collaborino con quest'ultima e ne seguano gli indirizzi.

La facoltà di rimettere in circolazione le banconote in euro consente alle banche e a tutte le categorie professionali che operano con il contante di svolgere la propria funzione nel ciclo di distribuzione del contante con maggiore efficacia ed efficienza in termini di costi. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di stabilire requisiti armonizzati per il ricircolo dei biglietti, l'Eurosistema ha definito un quadro di riferimento generale, applicabile all'intera area dell'euro. Il quadro di riferimento, riguardante le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante, prevede chiari requisiti per il ricircolo e, in particolare, regole comuni per la rilevazione

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica normalmente alle operazioni di importo modesto gestite dal personale di sportello.

delle contraffazioni e standard minimi per il controllo di idoneità alla circolazione delle banconote legittime.

## **I.2 OBIETTIVI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO**

Il quadro di riferimento persegue tre obiettivi principali: 1) assistere le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio; 2) applicare efficacemente una politica comune in materia di redistribuzione delle banconote da parte degli stessi soggetti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza all'interno dell'area dell'euro e di contribuire alla realizzazione di uno spazio unico del contante in euro; 3) raccomandare ai soggetti menzionati il rispetto delle dovute norme di diligenza nella gestione delle banconote in euro, per concorrere alla salvaguardia della loro qualità e autenticità.

Si rileva che le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante non hanno titolo a indennizzo né per eventuali spese legate all'attuazione del quadro di riferimento, né qualora la BCE o le BCN richiedano l'adozione di ulteriori misure atte a migliorare la qualità delle banconote in circolazione, ovvero decidano di emettere biglietti in euro con caratteristiche di sicurezza nuove o modificate. In quanto autorità responsabile dell'emissione delle banconote in euro, l'Eurosistema può, inoltre, emendare o abrogare in qualsiasi momento il presente quadro di riferimento, ovvero adottare ulteriori misure a tutela dell'integrità e della qualità dei biglietti in circolazione.

## **2 QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DELLE BANCHE E DI TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON IL CONTANTE**

Il quadro di riferimento, che lascia impregiudicati il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio e i provvedimenti nazionali adottati dagli Stati membri in conformità del medesimo, intende contribuire all'ordinata attuazione di tali misure nell'ambito di competenza dell'Eurosistema.

### **2.1 REQUISITI GENERALI PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE**

#### **2.1.1 DEFINIZIONE DI APPARECCHIATURA DI SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE**

Le apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote utilizzate ai fini del ricircolo dalle banche e da tutte le categorie professionali che operano con il contante appartengono, secondo la definizione del presente documento, a una delle seguenti categorie:

1. unità utilizzabili autonomamente dalla clientela, quali le apparecchiature di introito ed esito del contante e i dispositivi di *cash-in*;
2. dispositivi riservati al personale, che possono essere di due tipi: 1) apparecchiature che verificano sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote (macchine per la selezione e la verifica delle banconote); 2) unità destinate esclusivamente al controllo di autenticità (rilevatori di banconote false). I dispositivi di entrambi i tipi devono sempre essere in grado di trattare le mazzette di banconote e di classificare i singoli biglietti come autentici

o sospetti senza l'intervento dell'operatore, separando fisicamente gli esemplari sospetti (ossia rifiutati) da quelli risultati autentici.<sup>3</sup>

Le future tipologie di macchine o altri strumenti di selezione e accettazione del contante aventi le stesse funzioni e destinati ai medesimi utenti delle apparecchiature menzionate dovranno soddisfare i requisiti generali di seguito esposti per poter essere classificati come idonei al trattamento delle banconote da redistribuire tramite ATM o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.

Per essere affidabili nella rilevazione delle nuove contraffazioni, queste apparecchiature devono essere adattabili. Inoltre, i diversi tipi di macchina devono poter essere tarati su parametri di selezione più o meno severi.

### **2.1.2 PRINCIPI**

Le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante redistribuiscono alla clientela unicamente le banconote in euro la cui autenticità e idoneità all'uso siano state debitamente controllate sulla base dei criteri stabiliti dalla BCE nel presente documento e delle eventuali ulteriori misure adottate dalle BCN ai fini della loro applicazione. Le misure nazionali non possono ledere la parità concorrenziale, devono risultare pienamente in linea con i requisiti del quadro di riferimento e devono essere comunicate periodicamente all'Eurosistema.

Le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante si impegnano, inoltre, a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria o dagli ordinamenti nazionali in materia di contraffazione.

L'autenticità e l'idoneità alla circolazione dei biglietti destinati al ricircolo sono verificate mediante dispositivi di selezione e accettazione delle banconote che abbiano superato i test di una BCN, oppure da personale addestrato.

Le banconote sono rimesse in circolazione tramite ATM o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela unicamente previa verifica di autenticità e idoneità all'uso mediante apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote che abbiano superato i test di una BCN.

Le banconote sottoposte a controlli di autenticità da parte di personale addestrato, mediante accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione delle banconote verificati positivamente da una BCN, non sono ridistribuite tramite ATM o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, ma soltanto dal personale di sportello, previa verifica di idoneità.

Le banconote non sottoposte a controlli di autenticità e idoneità non possono essere rimesse in circolazione e vanno quindi riconsegnate alla BCN responsabile o ai soggetti da essa designati.

<sup>3</sup> Le apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote considerate nel presente documento non comprendono: 1) dispositivi di controllo dell'autenticità in cui sia l'utente a decidere se il biglietto è autentico o meno; 2) dispositivi di controllo dell'autenticità che sono in grado di trattare sia mazzette sia singole banconote e di classificare, senza l'intervento dell'utilizzatore, i biglietti come autentici o sospetti, ma che non sono predisposti per separare fisicamente gli esemplari sospetti in modo automatico; 3) dispositivi automatici di ausilio ai cassieri (dispensatori di banconote a tempo) utilizzati giornalmente come "cassette di sicurezza" dal personale di sportello delle banche.

### 2.1.3 ECCEZIONI

- a) Ricircolo tramite ATM o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela di banconote sottoposte unicamente a controlli di idoneità manuali

Nel caso delle filiali bancarie ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, i controlli di idoneità alla circolazione delle banconote destinate al ricircolo tramite ATM o dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela possono essere effettuati, in deroga ai principi definiti al paragrafo 2.1.2, da personale addestrato, nel rispetto dei requisiti minimi di idoneità per la selezione manuale specificati nell'allegato del presente documento.<sup>4</sup> La verifica di autenticità viene invece eseguita mediante apposite apparecchiature che abbiano superato i test di una BCN. Operando in stretto raccordo con le BCN, le banche limitano la quota di banconote sottoposte a controllo di idoneità manuale al 5% del volume complessivo dei biglietti del rispettivo taglio ridistribuiti a livello nazionale tramite ATM e altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.

- b) Cause di forza maggiore

Al fine di assicurare la continuità della fornitura di biglietti in euro, le banche e gli altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale possono, in via temporanea ed eccezionale, avvalersi della possibilità di svolgere controlli di autenticità e idoneità alla circolazione tramite personale addestrato, sulla base dei requisiti stabiliti nel presente documento, qualora l'erogazione di banconote risulti significativamente compromessa per cause di forza maggiore, da definirsi secondo la legislazione del paese in cui essi sono stabiliti. I soggetti sono tenuti a informare immediatamente la rispettiva BCN, precisando la natura specifica dell'evento di forza maggiore e la durata prevista del trattamento manuale delle banconote in euro.

### 2.1.4 ATM E ALTRI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA GESTITI DA TERZI

L'Eurosistema si aspetta che altri soggetti, contemplati o meno nell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, i quali gestiscono dispositivi *self-service* per la distribuzione dei biglietti in euro al pubblico (ad esempio ATM), fra cui in particolare i dettaglianti, effettuino gli opportuni controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione delle banconote, conformemente ai requisiti stabiliti nel presente quadro di riferimento. L'Eurosistema seguirà gli sviluppi in questo ambito.

## 2.2 RILEVAZIONE DEI FALSI

È indispensabile assicurare un elevato standard di rilevazione dei falsi e prevenirne il ricircolo. Le apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote utilizzate per verificare l'autenticità dei biglietti in euro devono essere, pertanto, in grado di individuare e separare gli esemplari contraffatti da quelli autentici in modo affidabile. Le banche assicurano che i biglietti in euro ridistribuiti dal personale di sportello siano stati sottoposti a controlli di autenticità, quanto meno da parte di personale addestrato.

Le banconote contraffatte e quelle sospette devono essere consegnate senza indugio alle autorità competenti, secondo le disposizioni nazionali adottate in conformità del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio.

<sup>4</sup> Le BCN trasmetteranno l'allegato su richiesta alle banche, agli altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale e alle aziende produttrici di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote.

### 2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCONOTE NON PIÙ IDONEE ALLA CIRCOLAZIONE

La verifica di idoneità all'uso delle banconote destinate al ricircolo deve essere effettuata sulla base dei requisiti minimi di selezione comuni adottati dall'Eurosistema, che sono definiti nell'allegato del presente documento e formano parte integrante del quadro di riferimento. I biglietti non più idonei alla circolazione devono essere restituiti alla BCN. Poiché i due tagli inferiori (da €5 e €10) sono generalmente più soggetti a lacerazioni e usura, se ne raccomanda la regolare erogazione al settore del commercio al dettaglio e al pubblico, al fine di assicurare un buon livello qualitativo degli esemplari in circolazione.

I singoli criteri di idoneità per la selezione delle banconote in euro rispondono all'obiettivo di preservare la qualità dei biglietti in circolazione nei paesi dell'area dell'euro. Per conseguire tale obiettivo, la BCE può decidere di rivedere i requisiti fissati.

Per assicurare il regolare funzionamento del ciclo del contante e la buona qualità delle banconote in circolazione, le BCN seguono l'andamento del livello qualitativo dei biglietti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Laddove si osservi un deterioramento della qualità per tagli specifici, le BCN, previa notifica alla BCE, possono dare indicazioni sull'adeguamento della taratura dei sensori.

### 2.4 CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO VERIFICATE MEDIANTE APPARECCHIATURE DI SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

#### 2.4.1 DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote depositate presso i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela devono essere classificate secondo le categorie illustrate nella tavola seguente. Le macchine che non effettuano il controllo di idoneità dei biglietti e il ricircolo di quelli idonei, ad esempio i dispositivi di *cash-in*, non devono essere necessariamente in grado di distinguere fra le categorie 4a e 4b.

La registrazione e l'identificazione delle banconote autentiche o contraffatte appartenenti alla categoria 2 o 3, nonché del titolare del conto sono necessarie per poter ricostruire i movimenti e, quindi, per innalzare il livello di sicurezza. Per essere in grado di risalire al titolare del conto nel caso in cui la BCN individui un falso fra le banconote della categoria 3, gli elementi di riconoscimento delle banconote e i dati sul cliente devono essere custoditi per almeno otto settimane dalla data di rilevazione dei biglietti da parte della macchina, qualora tali informazioni non vengano trasmesse alle autorità nazionali competenti unitamente alle banconote da verificare.

Le forze di polizia raccomandano l'installazione di telecamere per assicurare un più elevato livello di protezione da attività criminose. L'applicazione di questa misura di sorveglianza è soggetta alla legislazione nazionale vigente.

**Tavola I Classificazione delle banconote da parte dei dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e conseguente trattamento**

| Categoria | Classificazione  | Proprietà  | Trattamento  |
|-----------|--|--|--|
| 1         | Fattispecie diversa da banconota, non riconosciuta come biglietto in euro            | Il mancato riconoscimento è dovuto a:<br>– immagine o dimensioni errate<br>– errore di alimentazione (ad esempio banconote sovrapposte)<br>– ampie pieghe agli angoli o parti mancanti<br>– banconota disegnata a mano, cartoncino separatore, ecc.<br>– biglietto in valuta diversa dall'euro | L'oggetto deve essere restituito al cliente.   |
| 2         | Oggetto identificato come sospetta contraffazione di banconota in euro <sup>1)</sup> | Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento sono assenti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza.   | L'oggetto deve essere ritirato dalla circolazione e trasmesso, unitamente alle informazioni sul titolare del conto, alle autorità nazionali competenti per essere sottoposto a un controllo di autenticità; la consegna deve avvenire con la massima tempestività, secondo i termini fissati dalla legislazione nazionale e comunque entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di deposito nella macchina.<br>L'accredito non deve essere effettuato.   |
| 3         | Banconota in euro non identificata con certezza come autentica                       | Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento sono conformi ai parametri di qualità o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi si tratta di banconote legittime, che però risultano sporche o danneggiate.                                    | Il biglietto deve essere trattato separatamente e trasmesso con la massima tempestività alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, secondo i termini fissati dalla legislazione nazionale e comunque entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito. <sup>2)</sup><br>Le informazioni sul titolare del conto, che devono essere custodite per un periodo di otto settimane dalla data di rilevazione della banconota da parte della macchina, sono rese disponibili su richiesta.<br>Alternativamente, in accordo con le autorità nazionali competenti, le informazioni che consentono di rintracciare il titolare del conto possono essere trasmesse alle autorità unitamente alla banconota.<br>L'accredito potrà essere eventualmente effettuato. |
| 4a        | Banconota in euro identificata come autentica e idonea alla circolazione             | Esito positivo di tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dalla macchina.  | La banconota può essere rimessa in circolazione.<br>L'accredito deve essere effettuato.  |
| 4b        | Banconota in euro identificata come autentica ma non idonea alla circolazione        | Esito positivo di tutti i controlli di autenticità eseguiti dalla macchina.<br>Esito negativo dei controlli di idoneità alla circolazione effettuati dalla macchina.   | La banconota non può essere rimessa in circolazione e va riconsegnata alla BCN.<br>L'accredito deve essere effettuato.   |

1) Di regola, la categoria 2 comprende la maggior parte delle banconote ricevute dai soggetti che operano con il contante a titolo professionale riguardo alle quali, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, essi "hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false". Spetta alle BCN la decisione finale in merito all'autenticità delle banconote in euro.

2) Se la macchina non separa fisicamente le banconote della categoria 3 da quelle delle categorie 4a e 4b, tutti i biglietti vanno trattati come se appartenessero alla categoria 3 e devono essere, pertanto, consegnati alle autorità nazionali competenti.

#### 2.4.2 DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le macchine utilizzate dal personale devono essere in grado di operare una classificazione distinguendo le banconote sospette da quelle autentiche. Queste ultime devono essere sottoposte a un controllo di idoneità alla circolazione e separate in due gruppi a seconda che l'esito di tale controllo sia positivo oppure negativo.

**Tavola 2 Classificazione delle banconote da parte dei dispositivi riservati al personale e conseguente trattamento**

| Categoria | Classificazione  | Proprietà  | Trattamento   |
|-----------|--|--|---|
| A         | 1) Oggetto non riconosciuto come banconota in euro, oppure<br>2) sospetta contraffazione | Il mancato riconoscimento è dovuto a:<br>– errore di alimentazione (ad esempio banconote sovrapposte)<br>– immagini o dimensioni errate<br>– ampie pieghe agli angoli o parti mancanti<br>– banconota disegnata a mano, cartoncino separatore, ecc.<br>– biglietto in valuta diversa dall'euro<br>– immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento sono assenti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza<br>– immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi si tratta di banconote legittime, che però risultano sporche o danneggiate. | 1) Oggetto non riconosciuto come banconota in euro (ad esempio foglietto bianco, biglietto in altra valuta, assegno): in seguito a verifica visiva da parte di un addetto, l'oggetto va separato dalle banconote in euro sospette.<br>2) Qualsiasi altro oggetto (ossia le banconote in euro sospette) deve essere trattato separatamente e trasmesso con la massima tempestività alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, secondo i termini fissati dalla legislazione nazionale e comunque entro e non oltre venti giorni dalla data di deposito nella macchina. |
| B 1       | Banconota in euro identificata come autentica e idonea alla circolazione                 | Esito positivo di tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dalla macchina.  | La banconota può essere rimessa in circolazione.<br>L'accredito deve essere effettuato.   |
| B 2       | Banconota in euro identificata come autentica ma non idonea alla circolazione            | Esito positivo di tutti i controlli di autenticità eseguiti dalla macchina.<br>Esito negativo dei controlli di idoneità alla circolazione effettuati dalla macchina.   | La banconota non può essere rimessa in circolazione e va riconsegnata alla BCN.<br>L'accredito deve essere effettuato.  |

## 2.5 INFORMAZIONI SULLE BANCONOTE IN EURO E SULLE LORO CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Gli operatori di mercato interessati hanno ricevuto informazioni sui biglietti in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza nel quadro dei test svolti nel 2000 e nel 2001 in vista dell'immissione in circolazione dell'euro. Anche in futuro, l'Eurosistema intende collaborare con le parti terze interessate; le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante saranno informate con sufficiente anticipo riguardo all'emissione di banconote in euro dotate di caratteristiche di sicurezza nuove o modificate, affinché possano prepararsi per tempo a trattare i nuovi biglietti.

## 2.6 TEST COMUNI EFFETTUATI DALLE BCN PER LA VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE DI SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE UTILIZZATE AI FINI DEL RICIRCOLO

In applicazione del presente quadro di riferimento, il ricircolo dei biglietti in euro verificati tramite le apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote definite al paragrafo 2.1.1, comprendenti sia le macchine utilizzabili autonomamente dalla clientela sia quelle riservate al personale, è ammesso a condizione che le aziende produttrici ne abbiano dimostrato la conformità ai requisiti stabiliti nel presente documento. A tal fine, le BCN offrono ai produttori la possibilità di effettuare test, in sedi apposite e con procedure comuni, sui sistemi di rilevazione e sulle apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, impiegando un'ampia selezione di contraffazioni fra le più recenti e di biglietti autentici, idonei e non alla circolazione. Le prove e i loro risultati sono validi nell'intera area dell'euro. Tutti i tipi di dispositivi utilizzabili

autonomamente dalla clientela o riservati al personale che abbiano superato i test di una BCN secondo le procedure comuni dell'Eurosistema possono essere impiegati in qualsiasi paese dell'area dell'euro conformemente ai regolamenti e alle leggi nazionali, senza ulteriori prove da parte delle altre BCN. L'Eurosistema pubblica sui siti Internet della BCE / delle BCN l'elenco delle apparecchiature utilizzabili autonomamente dalla clientela e di quelle riservate al personale, definite al paragrafo 2.1.1, che hanno superato i test comuni presso una BCN. Qualora un modello approvato non superi una seconda prova presso una BCN, esso viene cancellato dall'elenco. Prima di poter mettere in funzione queste apparecchiature, le banche e gli altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale sono tenuti a darne notifica alle rispettive BCN.

In seguito al positivo completamento di un test, le BCN non rilasciano alcuna certificazione alle case costruttrici o a parti terze, ma possono fornire un rapporto sintetico sulle prove effettuate.

Il test è valido esclusivamente per le contraffazioni utilizzate nelle prove. L'Eurosistema non è formalmente responsabile per i dispositivi verificati positivamente dalle BCN che non rispondano ai requisiti del presente quadro di riferimento. Le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante sono pertanto tenute ad adeguare, in collaborazione con le aziende produttrici, le proprie apparecchiature per il controllo di autenticità, installando gli ultimi aggiornamenti delle componenti hardware e/o software per la rilevazione dei falsi, ottenibili presso i produttori. L'Eurosistema definirà procedure tese ad assistere le parti terze interessate (produttori e gestori delle macchine) negli sforzi necessari per l'aggiornamento in tempo utile dei rispettivi prodotti, nonché a informare il settore creditizio sulle contraffazioni più recenti che imitano le caratteristiche di sicurezza verificabili meccanicamente. Le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante richiederanno ai produttori di sottoporre i propri modelli a nuove prove presso una BCN in seguito a ogni aggiornamento delle componenti hardware e/o software per il controllo di autenticità.

Le aziende produttrici sono invitate a comunicare alle BCN come le apparecchiature possano essere modificate affinché identifichino nuove contraffazioni e/o applichino requisiti di idoneità più o meno restrittivi, specificando se siano sufficienti adeguamenti del software oppure occorra intervenire anche sull'hardware. Queste informazioni saranno soggette a un accordo di riservatezza che dovrà essere stipulato fra le parti interessate.

## 2.7 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE BCN

Per consentire all'Eurosistema di verificare l'osservanza del presente quadro di riferimento, le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante forniscono regolarmente alle BCN:

- informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;
- statistiche sul volume delle operazioni in contanti;
- informazioni sugli ATM e sulle apparecchiature utilizzate ai fini del ricircolo;
- dati sulle filiali ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione vengono eseguiti manualmente.

Nella prima metà del 2005 l'Eurosistema, in consultazione con il settore bancario, definirà in dettaglio le informazioni da presentare.

Le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante devono permettere alle BCN di svolgere controlli di sistema sulle apparecchiature in uso, per verificarne il funzionamento per quanto riguarda sia la rilevazione dei falsi e (ove applicabile) dei biglietti non più idonei alla circolazione, sia la ricostruzione dei movimenti (per le macchine utilizzabili autonomamente dalla clientela). Nel corso di queste ispezioni, le BCN possono anche analizzare le disposizioni che regolano la gestione operativa di tali apparecchiature e le modalità di trattamento delle banconote verificate, nonché effettuare un esame a campione dei controlli di idoneità eseguiti dal personale addestrato. Se una BCN rileva irregolarità durante un sopralluogo, la banca o altro soggetto che opera con il contante a titolo professionale adotterà le misure necessarie ad assicurare con la massima tempestività il rispetto dei requisiti fissati nel presente quadro di riferimento. Qualora i controlli rivelino che un determinato modello di macchina per la selezione e l'accettazione delle banconote non individua tutte le contraffazioni più recenti, la rispettiva istituzione provvederà all'immediato aggiornamento di ogni unità interessata. Inoltre, l'Eurosistema prenderà accordi con le aziende produttrici affinché queste informino la propria clientela sugli aggiornamenti disponibili.

### 3 ATTUAZIONE

Le BCN attueranno il presente quadro di riferimento a livello nazionale il prima possibile, e comunque non oltre la fine del 2006. Nel frattempo si continuano ad applicare le regolamentazioni e disposizioni nazionali vigenti e restano validi i rapporti stabiliti fra le BCN e i soggetti che operano con il contante a titolo professionale nei rispettivi paesi. A decorrere dalla data in cui il quadro sarà applicato a livello nazionale, avrà inizio un periodo di transizione di due anni per l'adeguamento delle procedure e delle apparecchiature in uso da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante. Tuttavia, il periodo di transizione dovrà concludersi al più tardi entro la fine del 2007. Laddove le banche e le categorie professionali che operano con il contante decidano di non effettuare il ricircolo delle banconote, il loro fabbisogno di biglietti in euro potrà continuare a essere coperto dalle BCN, nei termini stabiliti da ciascuna di queste ultime.

Il presente quadro di riferimento sostituisce i criteri generali dell'Eurosistema sull'uso delle apparecchiature di introito ed esito del contante e delle unità di *cash-in*, adottati dal Consiglio direttivo il 18 aprile 2002, senza pregiudizio dei rapporti contrattuali vigenti in relazione a tali dispositivi.

© Banca centrale europea, 2005

Indirizzo: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany

Recapito postale: Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany

Telefono: +49 69 1344 0

Sito Internet: <http://www.ecb.int>

Fax: +49 69 1344 6000

Telex: 411 144 ecb d

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte. Situazione al gennaio 2005.

ISBN 978-92-899-0086-7 (online)

